



Prot. 1739 /vf

Como 4 novembre 2011

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 12/2011

**Il manuale
completo per
l'isolamento
termico e
acustico delle
facciate in
laterizio**

L'ANDIL (Associazione Nazionale Degli Industriali dei Laterizi) ha pubblicato il *manuale relativo alle prestazioni termiche e acustiche delle pareti in laterizio faccia a vista*.

L'utilizzo del mattone è un'antica tradizione ma grazie alle nuove tecnologie è possibile raggiungere elevate prestazioni in termini di isolamento acustico e termico.

I tamponamenti esterni in laterizio rappresentano un'ottima soluzione per l'isolamento termico, anche grazie all'evoluzione tecnologica che ha portato alla realizzazione di mattoni ad elevata resistenza termica.

Al fine di ottenere un elevato isolamento termico è necessario utilizzare soluzioni isolanti con elevati spessori, con conseguenze sulla progettazione esecutiva e sulla messa in opera. Le normative, inoltre, hanno introdotto disposizioni che consentono lo scomputo degli extraspessori delle chiusure verticali e orizzontali al fine di incentivare migliori prestazioni energetiche.

Per l'isolamento acustico, invece, è necessario garantire determinate prestazioni che dipendono dai singoli elementi costituenti la facciata e da come questi vengono disposti in stratificazione. Gli elementi che pregiudicano le prestazioni di isolamento sono quelli acusticamente più deboli come: infissi, cassonetti degli avvolgibili, prese d'aria, etc..

Nel manuale vengono trattati i seguenti argomenti:

1. Soluzioni tecniche d'involucro con mattoni faccia a vista
2. Valutazione delle prestazioni termiche
3. Determinazione del potere fonoisolante delle pareti
4. Determinazione dell'isolamento acustico di facciata
5. Avvertenze per la lettura delle schede
6. Schede tecniche
7. Considerazioni sui valori termici
8. Accorgimenti per la costruzione di involucri termicamente efficaci
9. Accorgimenti per la costruzione di involucri acusticamente protetti

http://www.laterizio.it/images/editoria/pubblicazioni/faccia_vista/pdf/Manualetto_Fav_v24bassa_a.pdf

ENERGIA

Maggiorazione tariffa incentivante per smaltimento coperture in eternit

Le regole applicative del GSE per gli impianti fotovoltaici prevedono che in caso di installazione di moduli con smaltimento di coperture in eternit venga applicata la maggiorazione di 5 centesimi di euro per ogni kWh prodotto.

Tale maggiorazione è applicabile per interventi effettuati dopo la data di entrata in vigore del quarto Conto Energia.

In merito ai criteri di applicazione della maggiorazione, il GSE ha ricevuto numerose richieste; a tal fine ha stabilito che per tener conto dell'avvicendamento normativo intervenuto tra il D.M. 6.08.2010 (terzo Conto Energia) e il D.M. 5.05.2011 (quarto Conto Energia), a parziale modifica di quanto indicato nelle Regole Applicative, la maggiorazione sarà applicata anche agli interventi avviati tra il 25.08.2010 (data di entrata in vigore del DM 6.08.2010) e il 13.05.2011, purché gli impianti fotovoltaici, installati in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto, entrino in esercizio entro e non oltre il 30.06.2012.

Manovra di ferragosto: Le festività

L'art. 1 comma 24 del DL 13/8/2011 dispone quanto segue:

A decorrere dall'anno 2012, con D.P.C.M. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono annualmente stabilite le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni.

Sono escluse le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con la domenica.

Detta disposizione, finalizzata a non sottrarre ore di lavoro al sistema produttivo, comporta problematiche riguardanti il sistema retributivo dei lavoratori dipendenti e i relativi costi aziendali.

Le festività che vengono spostate al venerdì e/o al lunedì comportano in via generale l'erogazione dello stipendio mensile senza aggravio di costi aggiuntivi. Le festività che verranno spostate alla domenica determineranno invece l'erogazione di una giornata di retribuzione aggiuntiva.

Nuovo regime dei minimi e problematiche per gli "ex minimi"

..... segue >>>

L'art. 27, DL n. 98/2011, c.d. "Manovra correttiva", ha radicalmente modificato a partire dal 2012 il regime dei contribuenti minimi con un **drastico taglio del numero dei soggetti che possono accedervi.**

L'intervento principale riguarda la trasformazione dello stesso da regime a durata illimitata a regime di durata limitata nel tempo in quanto riservato ai **soggetti che intraprendono una nuova attività** e, in via transitoria, a coloro che l'hanno iniziata dall'1.1.2008.

Il Legislatore ha mantenuto gran parte della struttura e delle regole stabilite nel "vecchio" regime dei minimi (ad eccezione della misura dell'imposta sostitutiva, ora ridotta al 5%) aggiungendo alcune ulteriori condizioni, mutate dal regime delle nuove iniziative.

Il "nuovo" regime dei minimi entra in vigore dal 2012; considerate le restrizioni introdotte rispetto al precedente regime, lo stesso potrà essere verosimilmente adottato da un numero limitato di soggetti.

Di seguito si individuano i soggetti ammessi ed esclusi dal "nuovo" regime a decorrere dal 2012.

<<< segue

LIMITAZIONE SOGGETTIVA E TEMPORALE

Il comma 1 del citato art. 27, dopo aver affermato che *“gli attuali regimi forfettari sonoriformati e concentrati”*, con decorrenza **1.1.2012**, prevede che il nuovo regime dei minimi si applica:

- per il periodo d'imposta in cui è **iniziata** l'attività e **per i quattro successivi**;
- anche **oltre il quarto anno successivo** e fino all'anno in cui il contribuente **compie 35 anni**; alle persone fisiche **che iniziano** un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Tale regime è applicabile anche ai soggetti **che sono già in attività**, a condizione che la stessa **sia iniziata dopo il 31.12.2007**.

Alla luce di quanto sopra evidenziato risulta che **tutti i contribuenti che hanno aperto la partita IVA prima dell'1.1.2008 sono automaticamente espulsi dal regime dall'1.1.2012**, senza ulteriori verifiche, indipendentemente dal fatto che dal 2008 al 2011 abbiano adottato il regime dei minimi.

Si evidenzia che il regime **non è precluso a coloro che hanno più di 35 anni**; il riferimento a tale limite di età è stato introdotto in sede di conversione in legge del DL n. 98/2011 per consentire ai soggetti più giovani **un allungamento della durata del regime** anche oltre il 5° anno e fino al compimento dei 35 anni.

ULTERIORI REQUISITI PER L'ACCESSO AL NUOVO REGIME DEI MINIMI

Per coloro che hanno iniziato una nuova attività dall'1.1.2008 o che la inizieranno dall'1.1.2012, il comma 2 del citato art. 27 introduce le seguenti **3 nuove condizioni** (riprese dal regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000), che si aggiungono a quelle precedentemente previste, ai fini dell'adozione del nuovo regime dei minimi:

- a) il contribuente **non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività**, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) se l'attività costituisce il **proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi dell'anno precedente **non deve essere superiore a € 30.000**;
- c) l'attività esercitata **non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione** di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di **lavoro dipendente o autonomo**, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione. In merito a tale requisito, in assenza di ulteriori specifici chiarimenti, si ritiene possibile richiamare l'interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze nella Circolare 3.1.2001, n. 1/E nella quale è stato precisato che vi è mera prosecuzione quando **la “nuova” attività non si differenzia dalla precedente in termini di mezzi utilizzati e clientela servita**.

Si ritiene che i citati **3 requisiti** devono essere **verificati**, oltre che per i soggetti che inizieranno un'attività dall'1.1.2012, **anche** per coloro che l'hanno **intrapresa nell'arco temporale 1.1.2008 - 31.12.2011**.

Una questione controversa riguarda la **possibilità di accesso** al nuovo regime da parte di coloro che, pur rispettando i requisiti, **non hanno adottato il regime dei minimi nell'arco temporale compreso tra l'inizio attività** (comunque successivo al 31.12.2007) **e il 31.12.2011**.

È il caso, ad esempio, di un soggetto che ha **iniziato l'attività nel 2010** ed è intenzionato ad entrare **nel regime dei minimi soltanto nel 2012**.

Si ritiene che tale soggetto **possa accedere al nuovo regime dei minimi** in quanto tra i nuovi requisiti richiesti non è previsto che nel predetto arco temporale lo stesso abbia adottato il vecchio regime dei minimi.

.... segue

NECESSITÀ DEL RISPETTO DEI REQUISITI DEL VECCHIO REGIME DEI MINIMI

La possibilità di applicare il nuovo regime dei minimi richiede il **rispetto**, oltre che delle sopra evidenziate condizioni, **anche di tutti i requisiti** stabiliti dal **vecchio regime** dei minimi nei commi 96 e 99 dell'art. 1, Legge n. 244/2007.

In particolare va verificato:

- ai sensi del citato comma 96, che:
 - ✘ **nell'anno precedente:**
 - sia rispettato il limite di € 30.000 di ricavi/compensi percepiti;
 - non siano state effettuate cessioni all'esportazione;
 - non siano state sostenute spese per il personale;
 - ✘ **nel triennio precedente** sia stato rispettato il limite di € 15.000 dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali;
- ai sensi del citato comma 99 che il soggetto:
 - non si avvalga di regimi speciali IVA (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc.);
 - ✘ sia residente in Italia;
 - ✘ **non** effettui, in via esclusiva o prevalente, cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
 - ✘ **non** sia socio/associato di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti.

Il **mancato rispetto** dei predetti requisiti, pur in presenza di quelli nuovi richiesti dal DL n. 98/2011, comporta il **venir meno del regime** con le medesime regole di decorrenza stabilite in passato, ossia:

- in **generale dall'anno successivo**;
- **dall'anno stesso** qualora i ricavi/compensi percepiti siano **superiori a € 45.000**.

Si rammenta che ai soggetti che, pur **avendo i requisiti per aderire all'attuale regime** dei minimi, **non possono accedervi dal 2012** sulla base delle nuove condizioni sopra descritte, è applicabile un **regime semplificato** che ancorché preveda l'assoggettamento ad IVA delle operazioni, consente di usufruire di alcune semplificazioni contabili quali l'esonero dalle liquidazioni e versamenti periodici dell'IVA, l'esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD.

Tale regime è soggetto a tassazione ordinaria e quindi anche alle addizionali comunali e regionali, dando però diritto alla detrazione/deduzione di oneri e spese.

Tali soggetti non saranno assoggettati ad IRAP ma si applicherà lo Studio di Settore.

La normativa presenta in particolare un punto oscuro riguardante il regime contabile degli "ex minimi" che, interpretando letteralmente la norma, sembrerebbero obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria (partita doppia e bilancio) pur essendo un soggetto di molto limitate dimensioni. L'illogicità fa sperare in un chiarimento favorevole, anche in via amministrativa, che per ora non c'è.

**Proroga al
31.12.2011 per
l'elenco clienti
e fornitori
relativo al 2010**
Ag. Entrate
Prov. 16.09.2011

L'Agenzia Entrate a seguito della modifica delle specifiche tecniche da adottare per l'invio dei dati, il termine per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva riferita al periodo d'imposta **2010** è stato prorogato dal 31.10 al **31.12.2011**.

La proroga riguarda i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute dai soggetti passivi, di importo non inferiore a 25.000,00 €.

Dal Consiglio Superiore dei LL.PP. le Linee Guida per i pannelli portanti debolmente armati

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato le "*linee guida per sistemi costruttivi a pannelli portanti basati sull'impiego di blocchi cassero e calcestruzzo debolmente armato gettato in opera*".

Le Linee Guida sono rivolte ai progettisti, ai tecnici del settore e agli organi di controllo competenti.

Il documento riporta i riferimenti teorici e sperimentali e le indicazioni progettuali e costruttive per la progettazione ed il calcolo di edifici realizzati con sistemi costruttivi a pannelli portanti basati sull'impiego di blocchi cassero e calcestruzzo debolmente armato gettato in opera.

Per ogni sistema costruttivo dovrà essere studiata e proposta una procedura di verifica della sicurezza ai diversi stati limite, basata su criteri consolidati e sui risultati della sperimentazione specifica.

L'approccio per le verifiche di sicurezza delle strutture in oggetto è quello previsto dalle Norme Tecniche vigenti per le strutture in c.a.; in particolare si devono considerare le stesse procedure che hanno lo scopo di garantire la sicurezza nei confronti del collasso, della prestazione in servizio e la durabilità nel corso della vita nominale.

Il produttore deve rendere disponibile la documentazione tecnica dei casseri che deve contenere:

- la scheda tecnica;
- i dettagli costruttivi;
- le certificazioni;
- gli esempi di calcolo;
- il manuale progettuale, costruttivo e di montaggio.

http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=283&Itemid=99999999&mosmsg=Stai+provando+ad+accedere+da+un+dominio+non+autorizzato.+%28www.google.it%29

Regolamento Antincendio: nuova modulistica e chiarimenti
Min Int. VV.F.
Lett. Circ.
06.10.2011, n.
13061

Il 7.10.2011 è entrato in vigore il D.P.R.151/2011, il nuovo Regolamento che semplifica le procedure di prevenzione degli incendi.

Il Regolamento definisce 80 attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi che vengono divise in 3 gruppi (Categoria A, B e C) assoggettate a diversa disciplina in relazione al rischio incendio connesso all'attività.

Con la nuova disciplina si dovrebbe ottenere una semplificazione delle procedure e una riduzione degli oneri burocratici, con una elevata tutela della pubblica incolumità.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato una Lettera Circolare con la quale vengono fornite **indicazioni tecniche applicative**.

In particolare vengono fornite indicazioni su:

- nuovi procedimenti volontari
- procedimenti nel periodo transitorio
- documentazione e modulistica da adottare
- sistema tariffario nel transitorio

Inoltre, vengono allegati i seguenti **nuovi modelli** di prevenzione incendi:

- Modello PIN 1-2011 Richiesta di valutazione del progetto
- Modello PIN 1bis-2011 Richiesta di nulla osta fattibilità attività tipo B e C
- Modello PIN 2-2011 Segnalazione certificata di inizio attività
- Modello PIN 2bis-2011 Richiesta di verifica in corso d'opera
- Modello PIN 2.1-2011 Asseverazione attività
- Modello PIN 3-2011 Richiesta di rinnovo periodico
- Modello PIN 3.1-2011 Asseverazione efficienza dispositivi
- Modello PIN 4-2011 Richiesta di deroga

<http://www.vigilfuoco.it/asp/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=5013>

Cerco/Offro
Lavoro

◆ **PERITO INDUSTRIALE ELETTROTECNICO** si offre per PERIODO DI PRATICANTATO

Diplomato: nel 2010

Residenza: **LOMAZZO**

Recapiti: Cell. 331-5940952

◆ **STUDIO ARCHITETTURA** cerca **Perito Industriale EDILE** per PERIODO DI PRATICANTATO

Sede ufficio: **COMO**

Recapiti: Tel. 031-3372006 e-mail r.depaolis@archiworld.it

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per Ind. Paolo Bernasconi)
